



COMUNE DI CINISI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE II - SERVIZI A RETE

Determinazione n° 46 del 31/05/2021

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE O.A.S.S CROCE GIOVANNEA, CON SEDE LEGALE A PARTINICO (PA) IN VIA LIBERTÀ 24 (C.F. 97170170829) PER GARANTIRE SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE, ASSISTENZA SANITARIA E SOCIALE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 NEL TERRITORIO COMUNALE – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA.

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

Ai sensi dell'art.6 della L. 241/90, dell'art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Il sottoscritto dichiara, inoltre, l'insussistenza delle relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazione abituale:

Tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento;

Tra il medesimo e gli amministratori, soci, e dipendenti dell'impresa/dittà/società destinataria del presente provvedimento.

CONSIDERATO CHE ai sensi del D.Lgs. 01/2018, art. 12 ai Comuni spetta lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di assistenza sanitaria e sociale con riferimento alle strutture di appartenenza;

CONSIDERATO CHE l'azione amministrativa nella pianificazione dell'emergenza deve provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per garantire la prontezza operativa e di risposta;

CONSIDERATO CHE la legge 266/91 art. 7 e il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il "Codice del Terzo Settore" le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, lo Stato, le Regioni, le Province autonome, gli Enti locali e gli altri enti pubblici possono sottoscrivere convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi negli appositi registri dimostrino attitudine e capacità operativa;

VISTO il D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m.i;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTA la delibera di C.C. n. 83 del 29/12/2020 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUP 2020/2022 e il bilancio di previsione 2020/2022;

VISTO il PEG approvato con deliberazione di G. M. n. 135 del 29/12/2020;

VISTO il D.L del 29/04/2021, che differisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali al 31 Maggio 2021 ed altresì autorizza l'esercizio provvisorio di cui all'art.163 del TUEL fino al predetto termine del 31 Maggio 2021;

VISTO l'art. 1 commi 502 e 503 della legge di stabilità per l'anno 2016 testualmente recita" vengono modificati l'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 e l'art. 15 comma 13 lett. D) del D.L. 95/2012. L'obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici (strumenti Consip, strumento telematico della centrale regionale di riferimento, altro mercato elettronico della SA) vale ora per importi tra i 1.000 euro e la soglia comunitaria: Quindi i micro affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000 euro, a partire dal 1 Gennaio 2016, non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Speding Review del 2012....";

VISTO l'art. 163 del T.U. comma 5 sull'ordinamento degli enti locali che testualmente recita "Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi...."

VISTO l'art. 163 del T.U. comma 2 che tra l'altro recita "nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente"

VISTI

La Delibera del Consiglio dei Ministri 13 Gennaio 2021- "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Il DPCM del 14 Gennaio 2021;

Il Decreto legge 12 Febbraio 2021 , n. 12 – "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid 19;

Il Decreto legge 23 Febbraio 2021 , n. 15 – " Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid 19;

Il DPCM del 2 Marzo 2021;

Il Decreto legge 13 Marzo 2021, n. 30 – "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid 19;

il DPCM del 11/03/2021 che stabilisce ulteriori misure urgenti atte al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica COVID 19 sull'intero territorio nazionale;

VISTA la determina n° 417 del 16/04/2021, con la quale si dava mandato all'ufficio di predisporre la concenzione con l'Ass OASS Croce Giovanna e si impegnava la somma di € 2.000,00 sul cap. 11,01,1,03 1951;

VISTO il Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars – Cov 2 adottato con Decreto del 12 Marzo 2021;

VISTO il Piano vaccinale del Commissario Straordinario per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale diffuso il 13.03.2021;

VISTO che sul territorio comunale il Consultorio Familiare sito in Piazzetta dei Caduti per la Patria è presidio vaccinale;

CONSIDERATO che l'ufficio della Protezione Civile con il supporto dei volontari della OASS Croce Giovanna, sta presidiando il Presidio vaccinale per agevolare il lavoro degli operatori sanitari e il flusso dell'utenza e che pertanto è necessaria la prosecuzione del servizio e quindi di conseguenza procedere ad una integrazione delle somme previste inizialmente;

VISTO che sul Bilancio 2020/2022 esercizio 2021, cod. 11.01.1.03 il Cap. 1951 "Spese diverse per gestione servizio Protezione Civile" presenta la sufficiente disponibilità;

CONSIDERATO che la campagna vaccinale nazionale continuerà per i prossimi mesi;

VISTA la determina sindacale n.14 del 28.04.2021;

Attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma di € 1.000,00, sul cod. 11.01.1.03 Cap. 1951 del Bilancio 2020/2022 esercizio 2021, "Spese diverse per gestione servizio Protezione Civile";

DARE ATTO che la spesa diverrà esigibile nel 2021 e che si procederà alla liquidazione della stessa dietro presentazione di rendicontazione delle spese da parte dell'associazione OASS.

Il Responsabile del Settore
Ing. Salvatore Zerillo

Cinisi, 31/05/2021

Il Responsabile del Settore
ZERILLO SALVATORE / Namirial
S.p.A./02046570426

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale